

#### DETERMINA N. 193 DEL 1 agosto 2014

Oggetto: Procedure selettive per titoli. Indizione procedure di selezione per n. 1 Profilo Esperto Giuridico e n. 1 Profilo Esperto Economico Contabile.

# IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITA' SPECIALE 5731

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012";

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti Comuni del Cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio Speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo, con il Presidente della Provincia di L'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un Coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, e coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere del 9 e 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Presidente delle Provincia dell'Aquila, di Pescara e di Teramo, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali ed in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere, nel limite massimo di 50 unità, di cui al massimo 25 a tempo determinato, nonché le categorie ed i profili professionali del contingente di personale di cui al comma 5 dell'art. 67-ter decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione;

**Considerato** che, a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 9 e 10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato Titolare dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere;

**Visto** il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro per la Coesione Territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dott. Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

RESE

Pag. 1 di 4



Vista la relazione redatta, ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

Visto il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario delegato per la ricostruzione;

**Visto** il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67 bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, disponendo, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali, nonché dell'accantonamento di euro 2.500.000,00 per ciascun Ufficio Speciale, per eventuali contenziosi e sopravvenienze passive;

Atteso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, l'Ufficio Speciale risulta essere costituito anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che, in linea con tale principio normativo, l'Ufficio Speciale coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee dei comuni del cratere; supporta i comuni del cratere tramite il proprio personale, al fine di assicurare la qualità della ricostruzione pubblica e privata; coordina gli interventi previsti dai comuni; effettua l'istruttoria dei piani di ricostruzione; effettua il monitoraggio dei dati e, infine, esegue il controllo dei processi della ricostruzione;

Vista l'Intesa del 9 e 10 agosto 2012 sopra richiamata, che all'art. 3 stabilisce i compiti dell'Ufficio Speciale ai fini di cui all'art. 67-ter, comma 2, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali;

Visto l'art. 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione, ove si stabiliscono gli obiettivi da perseguire e la disciplina di principio che deve guidare l'attività di ricostruzione dei comuni del cratere;

**Visto** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere, adottato ai sensi dell'art. 2 dell'Intesa del 9 e 10 agosto del 2012, che stabilisce che il Titolare dell'Ufficio Speciale ha la responsabilità dell'Ufficio stesso, con funzione di direzione, coordinamento e rappresentanza legale;

**Considerato** che il predetto Regolamento stabilisce all'art. 2 i compiti e le funzioni dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere;



Ritenuto di dare seguito alla determinazione n. 192 del 1 agosto 2014 recante "Approvazione del progetto di allineamento organizzativo ai processi di lavoro dell'Ufficio Speciale e delle consequenziali procedure selettive per titoli per l'individuazione di consulenti e collaboratori dell'Ufficio Speciale";

Considerato che, secondo quanto esplicitato nella predetta relazione, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto, è ritenuto necessario il ricorso a collaborazioni esterne da parte di esperti di alto profilo (così come identificati da progetto medesimo), nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere, adottato ai sensi dell'art. 2 dell'Intesa del 9 e 10 agosto del 2012, e della normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Vista l'Intesa del 9 e 10 agosto 2012 sopra richiamata, che all'art. 3 stabilisce i compiti dell'Ufficio Speciale ai fini di cui all'art. 67-ter, comma 2, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali;

**Visto** l'art. 67-quater del decreto legge 22giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione, ove si stabiliscono gli obiettivi da perseguire e la disciplina di principio che deve guidare l'attività di ricostruzione;

Considerato, pertanto, che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Ufficio Speciale necessita di professionisti di particolare e comprovata esperienza o specializzazione in tema di diritto pubblico ed amministrativo, nonché in materia di finanza e contabilità pubblica e Tesoreria statale;

Considerata l'imminente scadenza dei contratti con i consulenti in materia giuridica e contabile, prorogati al fine di consentire lo svolgimento di una nuova procedura di selezione;

Considerata la necessità, che gli esperti selezionati inizino l'attività di collaborazione allo scadere delle proroghe in essere, senza soluzione di continuità, per consentire e garantire il regolare svolgimento dei compiti istituzionali affidati all'Ufficio Speciale, per un periodo continuativo fino al 30 novembre 2015;

**Ritenuto** di procedere ai sensi dell'art. 13 lettera b) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'USRC che disciplina il ricorso a collaborazioni esterne di elevata e comprovata professionalità e di alta specializzazione, previa verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio;

**Tenuto conto** che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse di "assistenza tecnica" di cui all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135;

**Richiamato** l'organigramma dell'USRC, definito in linea con quanto previsto dall'Intesa per la costituzione dell'Ufficio e dal Regolamento per il funzionamento dello stesso;

**Precisato** che, al fine dell'attestazione della regolarità contabile sulla contabilità speciale n. 5731, risultano accreditati gli importi utili al presente affidamento nella voce "assistenza tecnica";

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto il Titolare dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere

### **DETERMINA**

a) di procedere, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare 11 marzo 2008, n. 2, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, in materia di collaborazioni con le pubbliche amministrazioni, e dando applicazione a quanto approvato con determinazione n. 192 del 1



agosto 2014 all'espletamento delle necessarie procedure selettive per titoli di:

- i. n. 1 esperto di particolare e comprovata specializzazione in diritto pubblico ed amministrativo e, in particolare, in materia di procedimento amministrativo, diritto urbanistico, appalti pubblici, espropriazioni per pubblica utilità, diritto costituzionale e ordinamento degli Enti locali. (Profilo Esperto Giuridico);
- ii. n. 1 esperto di particolare e comprovata specializzazione nell'ambito della finanza pubblica, in particolare, in materia di contabilità di Stato e Tesoreria statale, con particolare riferimento all'analisi e alla verifica dei bilanci degli enti pubblici, alla verifica della compatibilità finanziaria degli interventi con le risorse destinate alla ricostruzione dalla vigente normativa e in particolare dal CIPE, al monitoraggio finanziario degli interventi di ricostruzione. (Profilo Esperto Economico Contabile).
- b) di dare atto che le collaborazioni con l'Ufficio Speciale avranno decorrenza dalla data della stipula del contratto sino al 30 novembre 2015, non saranno rinnovabili e saranno prorogabili limitatamente al completamento delle attività oggetto dell'incarico qualora permangono le condizioni che ne hanno legittimato l'affidamento e per ritardi non imputabili al collaboratore;
- c) di dare atto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse di "assistenza tecnica" di cui all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135;
- d) di impegnare pertanto sulle sopracitate risorse la somma nel limite massimo di euro 80.000,00 (ottantamila/00) per le predette collaborazioni;
- e) di mandare il presente provvedimento ai servizi competenti per la corretta pubblicazione dello stesso ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 33 del 2013.
- f) di stabilire che la pubblicazione sul sito della presente determinazione assolve, a tutti gli effetti di legge, ad ogni obbligo di comunicazione dell'Amministrazione nei confronti degli interessati.

Fossa lì 1 agosto 2014

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere